REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 280/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37921** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla via **XX**, C.F. **XX**, in proprio e nella qualità di vedova e quindi erede di **XX**, nato a **XX** il **XX** e deceduto il **XX**, C.F. **XX**, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Palumbo e domiciliata come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso di essa domiciliato in Bari alla via Melo n.97;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 3 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Palumbo per la ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, **XX**, come sopra generalizzata, in qualità di coniuge ed erede del defunto **XX,** nell'illustrare diffusamente i tragici eventi che hanno portato all'evento suicidario del congiunto, riferisce:

- di aver presentato all'ex datore di lavoro del defunto marito, Tribunale di **XX**, istanza in data 1.9.2011 per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha causato il decesso del dante causa, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e della Pensione privilegiata;
- di aver presentato ricorso al Giudice del Lavoro di Foggia, a seguito del rigetto dell'istanza adottato dal Ministero della Giustizia in data 4 giugno 2013 sulla scorta del parere del C.V.C.S. del 3 aprile 2013 che ha ritenuto non sussistere alcun nesso eziologico tra l'evento suicidiario e il servizio;
- che a seguito dell'analisi di una notevole mole documentale, di numerose testimonianze e di una CTU medico-legale, le parti addivenivano alla stipula di verbale di conciliazione in data 7 gennaio 2022, con conseguente riconoscimento da parte del Ministero di Giustizia dell'equo indennizzo;
- di aver presentato in data 27 aprile 2022, a seguito della trasmissione del fascicolo da parte del Ministero della Giustizia all'Ente previdenziale, alla Direzione provinciale I.N.P.S. di Foggia domanda telematica per il riconoscimento del trattamento privilegiato;
- che l'I.N.P.S. rigettava la domanda con pec del 31.5.2022 sulla scorta del parere a suo tempo espresso dal C.V.C.S.;
- che, a seguito della presentazione di ricorso amministrativo, l'I.N.P.S. adottava provvedimento 3100.16/08/2022.0295418 di annullamento del diniego, riaprendo i termini del procedimento mediante richiesta di riesame al

C.V.C.S.;

- che, nonostante il lasso di tempo trascorso e i solleciti, non risulta che il procedimento sia stato portato a conclusione.

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto, anche previo espletamento di prova testimoniale, il riconoscimento della dipendenza da causa dell'infermità che il 4.3.2011 ha causato la morte del dante causa e conseguente diritto alla Pensione privilegiata indiretta con la medesima decorrenza.

Si è costituito il Mef, tramite l'Avvocatura erariale, la quale ha trasmesso la relazione difensiva del Ministero dell'Economia e delle finanze, nella quale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva, segnalando tra l'altro che il C.V.C.S. ha adottato il parere n. **XX** nell'adunanza del **XX**, trasmesso alla Direzione provinciale di Foggia dell'I.N.P.S., con il quale l'organo tecnico, si è espresso nel senso della sussistenza del nesso causale tra l'infermità che ha portato al decesso del **XX** e il servizio.

Si è altresì costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato di aver proceduto alla liquidazione della pensione di privilegio in favore della ricorrente con decorrenza 4/2011 e con liquidazione dei ratei dal 17/03/2017, posto che il Ministero della Giustizia trasmetteva il carteggio all'INPS in data 17/3/2022.

Pertanto, l'Ente previdenziale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

In vista dell'udienza l'Ente previdenziale ha fatto pervenire il lotto di pagamento e i prospetti di pagamento e del calcolo degli interessi.

All'udienza del 3 dicembre 2025, il difensore della ricorrente ha replicato con riferimento al tema della prescrizione e al pagamento delle spese di lite.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda della ricorrente, in qualità di erede di **XX** volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento privilegiato indiretto, previa declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha condotto al decesso del dante causa e il servizio espletato alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

In primo luogo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Mef, in quanto il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, incardinato presso il Dicastero, ha mera valenza endoprocedimentale, non avendo dunque portata immediatamente lesiva della posizione dell'interessato.

Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha portato all'evento suicidiario del **XX** e al conseguente riconoscimento in favore della ricorrente della Pensione privilegiata indiretta.

E infatti, come detto, l'I.N.P.S. ha adottato in data 21 novembre 2025 il provvedimento con il quale, alla luce del parere del C.V.C.S. in data 27 settembre 2023, è stata riconosciuta **XX** la Pensione privilegiata indiretta di I^ cat. Tabella A.

Resta controversa tra le parti la questione relativa al diritto della ricorrente a conseguire gli arretrati con diversa decorrenza rispetto a quanto riconosciuto dall'Ente previdenziale.

A parere dell'I.N.P.S., gli arretrati spetterebbero dal 1^ marzo 2017, posto che solo in data 17 marzo 2022 il Ministero della Giustizia faceva pervenire il carteggio per il seguito di competenza.

L'assunto non è condivisibile.

Ed invero, dall'esame della documentazione in atti, emerge che in data 1^ settembre 2011 la ricorrente aveva presentato istanza all'ex datore di lavoro del congiunto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e della Pensione privilegiata.

Solo dopo la conclusione del procedimento finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo, a seguito della stipula dell'atto di conciliazione, il Ministero della Giustizia nel marzo 2022 trasmetteva il carteggio all'I.N.P.S., il quale poteva concludere il procedimento in data 31 maggio 2022 adottando provvedimento di rigetto della domanda sulla scorta del parere tecnico espresso dal C.V.C.S..

A questo punto la ricorrente ha tempestivamente presentato ricorso amministrativo avverso tale decisione, all'esito del quale l'Ente previdenziale ha ritenuto di acquisire un nuovo parere del C.V.C.S..

Acquisito il nuovo parere dell'organo tecnico, l'I.N.P.S. ha quindi adottato il provvedimento di riconoscimento del trattamento privilegiato.

Così ricostruita la vicenda amministrativa, occorre rammentare che ai sensi dell'art.143 del d.p.r. 1092/1973, il termine di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, previsto dall'art.2 del Regio decreto-legge n. 295/39, non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato.

Come chiarito da pacifica giurisprudenza di questa Corte, "…*Poiché la*

prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell'interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza" (cfr di recente, Sez. I Giurisdiz. Centr., 2 febbraio 2024, n.25)

È evidente, dunque, che nel lasso di tempo tra la presentazione dell'istanza all'ex datore di lavoro nel 2011 e la conclusione del primo procedimento da parte dell'I.N.P.S. nel 2022, la ricorrente non aveva titolo, né era tenuta a porre in essere atti interruttivi della prescrizione.

Deve infatti evidenziarsi come il ritardo con il quale l'ex datore di lavoro ha coinvolto l'Ente previdenziale, non può in alcun modo essere addebitato all'interessato, né, a ben vedere, allo stesso I.N.P.S., il quale ha comunque adottato il provvedimento conclusivo entro un termine ragionevole (dal marzo al maggio 2022).

Sotto tale profilo, deve ritenersi che l'istanza telematica presentata dalla ricorrente all'I.N.P.S. in data 27 aprile 2022, a valle della trasmissione del carteggio da parte del Ministero della Giustizia, rivestisse carattere meramente sollecitatorio.

Alla luce di quanto sopra, reputa questo Giudice che nessun esordio di prescrizione dei ratei pensionistici possa ritenersi avvenuto prima del 31 maggio 2022, data di adozione del primo provvedimento da parte dell'I.N.P.S., con conseguente infondatezza della determinazione dell'Ente previdenziale di limitare il riconoscimento degli arretrati dal 2017.

Nessun rilievo, infine, se non sotto il profilo della soccombenza virtuale, assume la circostanza che l'Ente previdenziale abbia adottato il

provvedimento di riconoscimento del trattamento privilegiato, a valle del nuovo parere del C.V.C.S., solo dopo la notifica del presente gravame.

In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente diritto alla pensione privilegiata indiretta, mentre va accolta la parte della domanda diretta al riconoscimento degli arretrati in favore della ricorrente dalla data del decesso del dante causa.

Al riguardo, occorre tener conto del fatto che l'istanza è stata presentata dalla ricorrente in data 1^ settembre 2011 e dunque entro il biennio dalla cessazione dal servizio del dante causa, avvenuta per decesso in data 11 marzo 2011.

L'avvenuta soddisfazione della pretesa, peraltro in maniera parziale, dopo la notifica del ricorso giustifica la condanna dell'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37921:**

- **dichiara** la cessazione del contendere con riferimento alla domanda volta alla declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che il 4.3.2011 ha causato la morte del dott. **XX** e al conseguente diritto alla Pensione privilegiata indiretta;

- **riconosce** il diritto a conseguire la Pensione privilegiata indiretta, e relativi arretrati con accessori, con decorrenza dal 4 marzo 2011.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nell'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00), da distrarsi in

favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 3 dicembre 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 11.12.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 11.12.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente